

L.R. 12-8-2002 n. 34

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Pubblicata nel B.U. Calabria 19 agosto 2002, n. 15, supplemento straordinario n. 1.

Art. 54

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alla Provincia funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;

b) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell'ambito territoriale della Provincia. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;

c) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza;

d) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;

e) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione;

f) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;

g) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;

h) tenuta dell'albo provinciale delle associazioni pro-loco;

i) incentivazione delle associazioni pro-loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi;

l) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati;

m) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta e la pubblicazione delle tariffe, l'attribuzione della classificazione, sulla base dei criteri di cui alla lettera i) dell'articolo 53, ed il rilascio del certificato di classificazione;

n) le agenzie di viaggio e turismo;

o) le associazioni pro-loco;

p) la concessione di contributi;

q) l'abilitazione allo svolgimento delle professioni turistiche;

r) la tenuta di albi, elenchi e registri di Enti senza scopo di lucro con prevalente attività turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche individuate sulla base della legislazione vigente;

s) la vidimazione delle strutture ricettive attraverso le Aziende di Promozione Turistica;

t) la professione di maestro di sci, compresa la abilitazione all'esercizio della professione e la vigilanza sullo svolgimento dell'attività professionale;

u) le associazioni senza scopo di lucro che esercitano attività di organizzazione di viaggi, per le finalità ricreative, culturali, religiose, sociali, operanti nel settore, compresa l'attività di vigilanza e la tenuta degli albi.

2. Le province esercitano le predette funzioni ed i predetti compiti avvalendosi delle Aziende di Promozione Turistica.

3. Le funzioni ed i compiti amministrativi esercitati dalle A.P.T., ai sensi dell'*art. 5 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13*, sono attribuiti alle Province. Dalla data del conferimento, i commissari delle A.P.T. in carica svolgono funzioni di liquidatori. La liquidazione dovrà completarsi entro il 31 marzo 2006 con la conseguente estinzione degli Enti ⁽²³⁾.

(23) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 4, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.